

## **Dovute le informazioni personali per la gestione dell'immobile**

*La legge sulla privacy non pone ostacoli all'applicazione delle norme sul condominio, poiché il condomino deve fornire all'amministratore tutti i dati necessari per la normale gestione amministrativa della proprietà. L'amministratore deve trattare tali dati - e farne uso - in modo corretto, per scopi collegati all'adempimento del proprio incarico e senza dover chiedere il consenso al condomino. I dati non solo gli servono per svolgere tutti i compiti impostigli dalla legge, ma anche per eseguire in modo adeguato l'incarico di mandatario affidatogli dall'assemblea, nominandolo. Né il regolamento di condominio, né l'assemblea né l'amministratore possono imporre il consenso del condomino al trattamento dei dati. L'amministratore ha quindi il dovere di richiedere, in primo luogo, i dati dei partecipanti al condominio necessari per redigere l'anagrafico del condominio, senza però pretendere di acquisire quelli relativi a tutti i residenti, quali i conviventi dei condomini o i loro inquilini. Il singolo condomino non può rifiutarsi di esibire copia o un estratto notarile del proprio rogito d'acquisto per permettere la corretta convocazione delle assemblee, (epurato da tutti quei dati, quali il prezzo della compravendita, inutili alla gestione condominiale). Neppure può opporsi alla richiesta di fornire i dati riguardanti l'effettivo uso della propria unità immobiliare o la sua consistenza e le eventuali modifiche strutturali eseguite all'interno: l'uno per valutarne la compatibilità con il regolamento e l'altro a salvaguardia della statica e della sicurezza dell'edificio. Non viola infine la privacy la norma del regolamento di condominio che impone ai condomini di comunicare all'amministratore i cambiamenti di indirizzo e i trasferimenti della proprietà del proprio immobile.*